Introduzione

Nelle cause relative a un'ingiunzione di pagamento europea, si applicano le norme sul calcolo e il pagamento dei diritti di bollo di cui all'articolo ..., commi da primo a terzo, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.

Conformemente alla risoluzione n. 1240 del governo della Repubblica di Lituania del 27 ottobre 2001, sulle norme di calcolo, di pagamento, di imputazione e di rimborso dei diritti di bollo, questi ultimi possono essere pagati anche elettronicamente.

Quali sono le tariffe in vigore?

L'importo dei diritti di bollo da pagare è indicato al punto seguente.

Quanto devo pagare?

Per una domanda d'ingiunzione, il diritto di bollo da pagare è pari a un quarto dell'importo dovuto per intentare un'azione ma non può essere inferiore a 10 EUR, salvo nel caso in cui, in virtù della legge o di una decisione giudiziaria, la persona è parzialmente io totalmente esonerata dal diritto di bollo o se il pagamento di tale diritto è differito.

Se, dopo che l'organo giudiziario ha emesso l'ingiunzione, il debitore formula obiezioni e il creditore introduce un'azione nell'ambito del procedimento ordinario, si imputa il suddetto diritto di bollo all'importo del diritto di bollo da pagare per la domanda.

Se la domanda del creditore è ritenuta non conforme a quanto disposto all'articolo 439, sesto comma, del codice di procedura civile, il diritto di bollo pagato non è rimborsato al richiedente.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie?

La domanda deve essere corredata dei documenti e degli altri elementi utili sulla base dei quali i richiedente fonda la sua pretesa nonché della prova di pagamento del diritto di bollo.

Se il diritto di bollo non è stato pagato, il giudice adotta una decisione nella quale si fissa un termine adeguato che non può essere inferiore a sette giorni, per rimediare alla situazione. La decisione è inviata al più tardi il giorno lavorativo successivo all'adozione.

Se la parte che presenta il documento procedurale si è conformata alle istruzioni del giudice e ha posto rimedio alla situazione entro il termine prescritto, si ritiene che il documento procedurale sia stato presentato alla data alla quale era stato originariamente presentato al giudice. In caso contrario si ritiene che l'atto processuale non sia stato presentato e, entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del termine fissato per rimediare alla situazione, il giudice pronuncia una decisione di rinvio per la produzione dell'atto processuale nonché dei documenti che lo accompagnano, al richiedente.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Il diritto di bollo è versato sul conto "entrate" specifico dell'Ispettorato nazionale delle imposte, che dipende dal ministero delle finanze, con le modalità scelte dall'interessato (banca in linea, pagamento in contanti, bonifico, altro).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

La prova del pagamento del diritto di bollo è fornita dall'ordine di pagamento o da qualsiasi altro documento di conferma, che contiene le seguenti informazioni:

nome, cognome e numero d'identità personale di chi paga (o denominazione sociale e numero di registro, se si tratta di una persona giuridica);

nome, cognome e numero d'identità personale della parte avversa (resistente, debitore, ecc.) (o denominazione sociale e numero di registro, se si tratta di una persona giuridica);

la data del pagamento;

il riferimento del pagamento;

l'importo versato;

l'oggetto del pagamento (indicando il pagamento di un diritto di bollo e il nome dell'organo giurisdizionale adito).

Se il diritto di bollo è pagato da un rappresentante della parte in causa (avvocato, consulente giuridico o altra persona che rappresenti gli interessi della parte in cause), l'ordine di pagamento o qualsiasi altro documento a conferma del pagamento, dovrebbe, oltre agli elementi di cui sopra, contenere nome, cognome e numero d'identità personale (o denominazione sociale e numero di registro, se si tratta di una persona giuridica) della parte rappresentata.

Se il diritto di bollo è pagato elettronicamente, non è richiesto alcun documento per confermarne il pagamento.

Ultimo aggiornamento: 23/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.